

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE  
ALLA LEGGE REGIONALE  
24 dicembre 2004 N. 29**

*Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. Dati relativi all'iter di formazione della legge**

- a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri: F. Amoretti, A. Barbero, G. Macchiavello, G. Gaddola, E. Minasso, M. Maggi, F. Bruzzone, R. Magnani, M. Iacobucci, F. Broglia e G. Barci in data 20 aprile 2004, e ha acquisito il numero d'ordine 403;*
- b) *è stata assegnata alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio e alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 25, primo comma del Regolamento stesso;*
- c) *la II Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 18 ottobre 2004;*
- d) *la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 27 ottobre 2004;*
- e) *è stata esaminata e approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 20 dicembre 2004;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 30 dicembre 2004.*

**2. Relazioni al consiglio regionale**

*Relazione di maggioranza (Consigliere A. Barbero)*

*Signor Presidente, Signori Consiglieri,*

*con la presente proposta di legge, la Regione Liguria intende intervenire, in analogia ad altre iniziative ormai consolidate nell'ambito del Consiglio regionale, riconoscendo la drammaticità della tragedia che ha colpito le popolazioni Giuliano-Dalmate, con la consapevolezza che il martirio delle vittime della Venezia Giulia e della Dalmazia sta entrando a far parte del patrimonio comune degli Italiani, anche grazie alle prese di posizione del Capo dello Stato che l'ha riconosciuta "tragedia nazionale".*

*L'approvazione della legge istitutiva del "Giorno del Ricordo", a livello nazionale, ha testimoniato il*

*graduale recupero della coscienza della verità storica da parte della larga maggioranza delle forze politiche presenti in Parlamento, riconoscendo nella giornata del 10 febbraio il momento di rinnovo della memoria della tragedia degli Italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli Istriani, Fiumani e Dalmati nel secondo dopoguerra.*

*Scopo principale della proposta di legge è l'attuazione, la promozione e il sostegno di attività dirette a diffondere e valorizzare il patrimonio storico, culturale e politico della memoria del martirio e dell'esodo delle suddette popolazioni, prevedendo, in particolare, oltre le attività elencate all'articolo 2 della proposta, anche l'indizione di un concorso annuale, riservato agli studenti delle scuole medie della Liguria, intitolato "Il sacrificio degli Italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia: mantenere la memoria, rispettare la verità, impegnarsi per garantire i diritti dei popoli". Nella stessa giornata del 10 febbraio di ogni anno, è prevista, oltre alla proclamazione dei vincitori del concorso, una commemorazione ufficiale nell'Aula del Consiglio regionale, quale "Giorno della Memoria", organizzata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, di concerto con l'articolazione ligure dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.*

*Auspico, in conclusione, che la suddetta proposta di legge, già ampiamente condivisa da tutte le forze politiche in sede di Commissione, venga suffragata a larga maggioranza da questa Assemblea regionale, al fine di consentire il rapido espletamento del suo iter procedurale.*

**3. Struttura di riferimento**

*Servizio Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale*

---

**LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2004 n. 30**

**Disciplina delle associazioni di promozione sociale.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1**

(Finalità e oggetto della legge)

1. La Regione Liguria riconosce e valorizza il ruolo dell'associazionismo di promozione sociale come espressione di partecipazione, solidarietà, libertà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo e favorisce il suo apporto al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, educativo, culturale, di ricerca etica e spirituale. Determina altresì le modalità di partecipazione delle associazioni di promozione sociale all'esercizio delle funzioni regionali di programmazione e coordinamento nei settori in cui esse operano.
2. La presente legge istituisce il registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

**Articolo 2**

(Associazioni di promozione sociale)

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni, i movimenti e i gruppi con i requisiti di cui ai commi e agli articoli successivi, che operano senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità della persona umana e costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale, a favore dei loro associati o di terzi.
2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela di interessi economici degli associati. Non sono altresì considerate associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate, che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, o prevedono il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
3. Possono essere iscritte nel registro regionale solo le associazioni di promozione sociale costituite mediante atto scritto nel quale è indicata la sede legale e sono espressamente previsti:

- a) la denominazione e l'oggetto sociale;
- b) l'assenza di fini di lucro e la previsione che eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste;
- c) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività e della gratuità delle cariche associative;
- d) l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale;
- e) le modalità di scioglimento dell'associazione e il conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, dopo l'eventuale liquidazione, a fini di utilità sociale.

**Articolo 3**

(Prestazioni degli associati)

1. Per il perseguimento dei fini istituzionali, le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. In caso di particolare necessità, le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
2. Per espletare le attività svolte anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 7, i lavoratori, che facciano parte di associazioni iscritte nel registro, hanno diritto di usufruire di forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti e dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

**Articolo 4**

(Attività di utilità sociale e risorse economiche)

1. Sono definite attività di utilità sociale quelle tese al conseguimento di finalità di valenza collettiva, espletate nei settori: sociale, so-

cio-sanitario, educativo, ambientale, culturale e di ricerca etica e spirituale, sportivo e ricreativo.

2. Le associazioni di promozione sociale utilizzano per lo svolgimento delle loro attività le risorse economiche derivanti da:

- a) quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi; eredità e donazioni;
- b) contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, della Regione, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
- d) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

### Articolo 5

(Registro regionale delle associazioni di promozione sociale)

1. È istituito presso la struttura regionale competente il registro regionale delle associazioni in cui sono iscritte le associazioni di promozione sociale a carattere regionale e i livelli di organizzazione territoriale regionale delle associazioni che hanno carattere nazionale, già iscritte al Registro nazionale di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000 n. 383 (disciplina delle associazioni di promozione sociale). Il Registro è suddiviso in due parti così distinte:

- a) sezione "A", nella quale sono iscritte le associazioni che hanno in Liguria un numero di soci non inferiore a cinquemila, ovvero una presenza organizzata in almeno tre province, che risultino costituite da alme-

no tre anni e dimostrino di aver svolto, per lo stesso periodo, attività continuativa;

- b) sezione "B", nella quale sono iscritte tutte le associazioni che hanno i requisiti e che non soddisfano le condizioni richieste per l'iscrizione alla sezione "A".

2. Per essere iscritte nel registro regionale, le associazioni di promozione sociale, in possesso dei requisiti indicati, inoltrano la domanda d'iscrizione alla Regione nel rispetto delle disposizioni del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10.

3. Per l'iscrizione nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale le associazioni stesse devono:

- a) avere sede legale in Liguria ed essere costituite da almeno un anno;
- b) avere almeno una sede operativa in Liguria, attiva da non meno di un anno, se iscritte al registro nazionale di cui all'articolo 7 della l. 383/2000;
- c) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3.
- d) non essere iscritte in una delle Sezioni del Registro di cui all'articolo 16 della l.r. 30/1998.

4. Il Registro regionale e la sua revisione annuale sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

5. La perdita di uno solo dei requisiti di cui al comma 4 comporta la cancellazione dal Registro.

### Articolo 6

(Rapporti con la Regione e con gli Enti locali)

1. La Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono il ruolo dell'associazionismo di promozione sociale nel sistema integrato dei servizi nel rispetto della normativa regionale in materia. A tal fine:

- a) agevolano la partecipazione delle associazioni di promozione sociale al persegui-

mento delle finalità del sistema socio-assistenziale, all'individuazione degli obiettivi della programmazione regionale e locale, nonché alla verifica dell'efficacia dei servizi;

- b) possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 7;
- c) concorrono alla promozione dell'associazionismo e ne favoriscono lo sviluppo, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa;
- d) possono concordare forme specifiche di collaborazione, mediante protocolli d'intesa, con associazioni di rilevanza nazionale o loro federazioni nazionali, regionali e provinciali o comunque associazioni operanti in Liguria, iscritte nel registro regionale.

#### **Articolo 7**

(Convenzioni)

1. La Regione, gli Enti locali e altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte nel registro regionale, per lo svolgimento di attività previste dal loro statuto, anche di carattere integrativo a servizi complessi e servizi di prossimità, per i quali le associazioni stesse dimostrano attitudine e capacità operativa.
2. Per la stipula delle convenzioni, è condizione necessaria la presentazione di un progetto da parte delle associazioni.
3. Nella valutazione dei progetti, gli Enti valorizzano i criteri di affidabilità tecnico-organizzativa, di competenza ed esperienza professionale, di radicamento sul territorio del soggetto proponente, nonché di qualità e di adeguatezza del progetto.
4. Le convenzioni contengono in particolare:
  - a) disposizioni dirette a garantire il mantenimento delle condizioni necessarie a svolgere l'attività in modo continuativo riscontrate al momento dell'approvazione del progetto;

b) la copertura assicurativa degli associati per danni arrecati a terzi nello svolgimento dell'attività, nonché contro infortuni e malattie connesse all'attività stessa;

c) l'indicazione del numero degli associati impiegati nell'attività, nonché dei lavoratori dipendenti o autonomi, con specificazione della loro qualifica e delle modalità e tempi di impiego;

d) casi e modalità di risoluzione delle convenzioni.

#### **Articolo 8**

(Fondo di promozione per l'associazionismo sociale)

1. La Regione Liguria concorre ad agevolare l'accesso al credito delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale, che realizzano investimenti in beni materiali, immateriali e scorte.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere erogati anche dalle banche. A fronte degli stessi è concesso un contributo in conto interessi, in forma attualizzata. Tali finanziamenti si riferiscono a spese di investimento finalizzate all'esercizio di attività delle associazioni di promozione sociale. Le spese riguardano:
  - a) l'acquisto di terreni o del diritto di superficie;
  - b) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione di fabbricati;
  - c) l'acquisto di impianti, macchinari, automezzi e attrezzature;
  - d) l'acquisto di brevetti, licenze, marchi, software, spese per la certificazione di qualità;
  - e) l'adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza;
  - f) scorte nella misura massima del venti per cento dell'investimento totale.
3. Ai fini di cui al presente articolo, è istituito un apposito fondo di promozione per

l'associazionismo sociale disciplinato con specifica deliberazione approvata dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente, che stabilisce le modalità per l'ammissione ai contributi, i criteri di assegnazione e le modalità di rendicontazione della gestione del fondo, nonché i criteri per la stipula delle convenzioni con le banche.

### Articolo 9

(Sezione dell'Osservatorio sociale)

1. È istituita all'interno dell'Osservatorio sociale regionale di cui all'articolo 7 della l.r. 30/1998, la Sezione "Associazionismo di Promozione Sociale" di seguito denominata "Sezione dell'Osservatorio".
2. La composizione e il funzionamento della Sezione dell'Osservatorio sono disciplinati con il Regolamento di cui all'articolo 10.
3. La Sezione dell'Osservatorio avanza alla Giunta regionale proposte ai fini della programmazione regionale ed esprime pareri sulle proposte di legge, programmi ed altri atti qualora siano richiesti dagli organi regionali.
4. La Sezione dell'Osservatorio promuove attività formative, studi e ricerche in tema di associazionismo e svolge anche funzioni di monitoraggio sul fenomeno. Cura la diffusione delle informazioni raccolte e redige annualmente un rapporto sul fenomeno dell'associazionismo di promozione sociale in Liguria.
5. La Sezione dell'Osservatorio promuove una conferenza regionale sullo stato dell'associazionismo in Liguria da tenersi ogni tre anni.

### Articolo 10

(Regolamento di esecuzione)

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge è emanato un apposito regolamento di esecuzione.
2. Con il regolamento sono altresì disposte le opportune forme di coordinamento con i Registri di cui all'articolo 16 della l.r. 30/1998 e all'articolo 6 della l.r. 15/1992.

### Articolo 11

(Abrogazione di norme)

1. È abrogata la legge regionale 14 dicembre 1993 n. 57 (promozione e sviluppo dell'associazionismo).

### Articolo 12

(Norma finanziaria)

1.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

- a) le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004:

– prelevamento di quota pari a euro 10.000,00 in termini di competenza e cassa dall'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente";

– prelevamento di quota pari a euro 100.000,00 in termini di competenza e cassa dall'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale";

– iscrizione di euro 10.000,00 in termini di competenza e cassa all'U.P.B. 10.105 "Azioni a favore di associazioni ed enti operanti in campo sociale";

– istituzione nell'ambito dell'area 10 "Persona, famiglia, associazioni" dell'U.P.B. 10.206 "Interventi a favore di associazioni ed enti operanti in campo sociale – contributi in conto interessi in forma attualizzata" con lo stanziamento di euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa;

- b) gli stanziamenti iscritti nell'U.P.B. 18. 102 "Spesa di funzionamento" per gli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 5.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio, ad eccezione di quelli derivanti dall'articolo 9, comma 5 ai quali si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto ob-

bligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 24 dicembre 2004

IL PRESIDENTE  
Sandro Biasotti

---

**NOTE INFORMATIVE  
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE  
24 DICEMBRE 2004 N. 30**

*Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

*1. Dati relativi all'iter di formazione della legge*

- a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri: M. Costa e R. Benvenuto, in data 20 febbraio 2003, e ha acquisito il numero d'ordine 311;*
- b) *è stata assegnata alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio e alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 25, primo comma del Regolamento stesso;*
- c) *la II Commissione si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 20 luglio 2004;*
- d) *la II Commissione si è nuovamente espressa, a seguito dei rilievi effettuati dalla I Commissione, all'unanimità nella seduta del 4 ottobre 2004;*
- d) *la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 20 ottobre 2004;*
- e) *è stata esaminata e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 2004;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 13 gennaio 2005.*

*2. Note agli articoli*

*Note all'articolo 5*

- *La legge 7 dicembre 2000 n. 383 è pubblicata nella G. U. 27 dicembre 2000, n. 300;*
- *la legge regionale 9 settembre 1998 n. 30 è pubblicata nel B.U. 23 settembre 1998, n. 12 p. I.*

*Nota all'articolo 10*

- *La legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 è pubblicata nel B.U. 10 giugno 1992, n. 10 p. I.*

*Nota all'articolo 11*

- *La legge regionale 14 dicembre 1993 n. 57 è pubblicata nel B. U. 5 gennaio 1994 n. 1 p. I.*

*3. Struttura di riferimento*

*Settore delle Politiche Sociali e Integrazione Socio Sanitaria*

---

**LEGGE REGIONALE 24 dicembre  
2004 n. 31**

**Norme procedurali per lo svolgimento  
del referendum previsto dall'articolo  
123, comma 3, della Costituzione.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1**

(Pubblicazione delle deliberazioni statutarie)

1. Il Presidente del Consiglio regionale dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione consiliare di adozione dello Statuto ovvero della deliberazione consiliare di modifica dello stesso, entro dieci giorni dalla sua approvazione in seconda lettura da parte del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 123, comma 2 della Costituzione.
2. La deliberazione di cui al comma 1, completa del titolo e della data della approvazione, è pubblicata nel testo integrale, preceduto dalla seguente intestazione:  
  
"Deliberazione statutaria della Regione Liguria approvata a norma dell'articolo 123 comma 2 della Costituzione."  
  
3. Nello stesso Bollettino, in calce alla delibera-